

La liquidazione controllata del sovraindebitato

Lezione del 7 maggio 2025

Massimo Rubino De Ritis
Ordinario di Diritto commerciale

 Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Dipartimento di
Giurisprudenza

Liquidazione controllata del sovraindebitato

 *La liquidazione controllata del sovraindebitato è una procedura concorsuale disciplinata dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), introdotto con il d.lgs. n. 14/2019 e in vigore dal 15 luglio 2022. Essa rappresenta uno strumento di risoluzione della crisi per i debitori non soggetti a liquidazione giudiziale, consentendo la liquidazione del patrimonio per soddisfare i creditori nel rispetto della par condicio creditorum.*

Il contesto normativo

Normativa Contenuto e Rilevanza

Direttiva (UE)

2019/1023 del 20 giugno 2019 – direttiva sull'insolvenza Stabilisce norme minime per i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le misure per aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Influenza il legislatore italiano nell'adozione di misure che facilitano il recupero dei debitori onesti e promuovono l'efficienza delle procedure di insolvenza, sebbene non disciplini direttamente la liquidazione controllata

D.lgs. 12 gennaio

2019, n. 14 (CCII) Introduce la liquidazione controllata (artt. 268-277) come procedura concorsuale per debitori non soggetti a liquidazione giudiziale; disciplina i presupposti, la nomina del liquidatore, la gestione della procedura e l'esdebitazione.

→ Differenze e analogie tra liquidazione controllata e giudiziale

Le Origini della Liquidazione Controllata

Da dove nasce?

-  Disciplina precedente: Art. 14-ter ss., L. 3/2012
-  Modello ripreso: **Liquidazione semplificata** per soggetti sovraindebitati ai sensi dell'art. 2, lett. c), CCII
-  Destinatari: consumatori, professionisti, imprenditori minori, agricoltori, startup innovative, enti non fallibili

→ Differenze e analogie tra liquidazione controllata e giudiziale

Nuovo Inquadramento Sistemático

Dal doppio binario al codice unitario

-  Il CCII integra ora la **liquidazione controllata** nel Titolo V, accanto alla **liquidazione giudiziale**

-  Superamento del modello separato L. 3/2012 vs. legge fallimentare
-  Riforma 2024 (D.lgs. 136/2024): la rubrica diventa "*Liquidazione giudiziale e controllata*"

 *Per alcuni è una "liquidazione giudiziale semplificata"; per altri una sottospecie o sottocategoria*

→ Differenze e analogie tra liquidazione controllata e giudiziale

Le Due Procedure Liquidatorie

Due binari, ma con tratti comuni

-  Principi comuni (artt. 3 ss. CCII)
-  Rinvii normativi:
 - Art. 270, co. 5 ➡ Procedimento unitario
 - Art. 271, co. 2 ➡ Impugnazioni
 - Art. 275, co. 2 ➡ Vendite

! *L'applicazione analogica delle norme della liquidazione giudiziale è possibile, ma solo se vi è stessa ratio.*

→ Differenze e analogie tra liquidazione controllata e giudiziale

 Un'Analogia da Gestire con Cura

 Analogia sì, ma con metodo!

-  Liquidazione controllata: ambito soggettivo **eterogeneo**
-  Liquidazione giudiziale: destinata solo a **imprenditori commerciali sopra soglia**
-  Estensione analogica? Problematica se:
 -  Manca omogeneità soggettiva
 -  Non c'è rinvio espresso (es. art. 240 ss. CCII sul concordato)

 *Non tutte le lacune sono “colmabili”: talvolta si tratta di **scelte legislative consapevoli***

→ Il Procedimento di Apertura

Riferimento normativo

- Art. 270, co. 5, CCII
- Originariamente: rinvio alle regole del **procedimento unitario**, “in quanto compatibili”

•

Clausola generale di salvaguardia

- ➔ Richiede interpretazione ragionevole e proporzionata
-  Il giudice deve valutare compatibilità sistematica, soggettiva e funzionale

 *La tecnica del rinvio esige un confronto tra ratio e struttura delle norme collegate.*

→ Il Procedimento di Apertura

Compatibilità e Incompatibilità

Soggetti coinvolti

- Liquidazione giudiziale: solo imprenditori > soglia
 - Liquidazione controllata: + consumatori, professionisti, agricoli, ecc.
 - ✗ Incompatibilità esemplare:
 - Pubblicità nel Registro Imprese ✗ per soggetti non imprenditoriali
-  *Il giudice deve sempre valutare la coerenza tra norme rinviate e soggetti destinatari.*

→ Il Procedimento di Apertura

Il correttivo ter (D.lgs. 136/2024)

 Modifica all'art. 270, co. 5, CCII:

• Rinvio ora limitato alle **Sezioni II e III del Titolo III**

 Sezione II = Artt. 40–53 CCII (procedimento unitario)

 Sezione III = Artt. 54–55 CCII (misure protettive e cautelari)

 Inserimenti mirati:

• Artt. 26–36 CCII ora includono riferimenti espliciti alla liquidazione controllata

 *Riforma orientata a maggiore sistematicità e chiarezza applicativa?*

→ Il Procedimento di Apertura

Giurisdizione e COMI

 Art. 26 CCII: giurisdizione e apertura procedura

 Criterio centrale: **Centro degli Interessi Principali (COMI)**

 In linea con Reg. (UE) 2015/848

• Art. 3, par. 1: COMI = luogo abituale di gestione degli interessi riconoscibile dai terzi

•  Per le persone fisiche non imprenditoriali → residenza abituale

 *Sentenza Corte UE C-253/19: non basta il luogo dell'immobile per spostare il COMI.*

Criteri di Competenza Interna

 Artt. 27–28 CCII: determinazione della **competenza territoriale**

 Presunzioni per COMI:

-  Impresa = sede legale o effettiva
-  Persona fisica = residenza o domicilio
-  Persona giuridica = sede legale (registro imprese)

 Art. 28: irrilevanza del trasferimento del COMI nell'anno precedente

 **Traslato iudicii** (Art. 29 CCII): conflitto negativo di competenza

 Art. 30 CCII: conflitto positivo

 *Sistema costruito su regole presuntive coordinate con i criteri UE.*

Cessazione e apertura del concorso

Art. 33, co. 1, CCII

-  Liquidazione controllata possibile entro 1 anno dalla cessazione dell'attività
-  Condizione: insolvenza manifestata prima o entro l'anno

Novità riforma 2024 (D.lgs. 136/2024):

- Riferimento **esplicito** alla liquidazione controllata
- Applicazione della norma estesa anche a essa

 *Base temporale oggettiva per circoscrivere l'accesso alla procedura*

Presunzioni sulla cessazione

Art. 33, co. 2–3, CCII

-  Cessazione coincide con cancellazione dal Registro Imprese
-  Se non iscritta: vale la conoscenza da parte dei terzi
-  Creditore o PM possono dimostrare cessazione effettiva → fa decorrere il termine annuale
-  Trascorso l'anno, non si può più chiedere la liquidazione giudiziale
-  *Precisione presuntiva, ma con margini probatori soggettivi*

Eccezione: Impresa Individuale

Art. 33, co. 1-bis, CCII

- **Il debitore persona fisica** può chiedere la liquidazione controllata **anche oltre l'anno**

-  Non più come imprenditore, ma come soggetto persona fisica

-  *Scelta del legislatore per garantire accesso all'esdebitazione anche post cessazione*

 **Esclude l'applicazione di:**

- Art. 33, co. 1
- Art. 268, co. 2 CCII

Società: distinzione tipo

Società di capitali (autonomia patrimoniale perfetta)

-  Responsabilità limitata = nessuna insolvenza post cancellazione
-  Residue pretese → limiti = somme ricevute nel bilancio finale

Società di persone (autonomia imperfetta)

-  Soci illimitatamente responsabili = accesso possibile alla liquidazione controllata
- Art. 2495, co. 3 c.c. → responsabilità piena con beni personali
-  *Sovraindebitamento valutato **sul socio**, non sulla società*

Debitore defunto: art. 34 CCII

 Liquidazione giudiziale → ammissibile entro 1 anno dalla morte

  L'erede può presentare istanza se ha interesse e non c'è confusione dei patrimoni

 Confusione = accettazione pura e semplice o perdita beneficio d'inventario

- In tal caso, creditori del de cuius possono agire contro l'erede insolvente

 *Non si applica l'art. 34 co. 1 per la liquidazione controllata (solo per giudiziale)*

Prosecuzione della procedura

Art. 35 e 36 CCII

- La procedura **prosegue dopo la morte** del debitore
- Se più eredi:
 - Rappresentanza ↔ accordo o nomina giudice
- In caso di:
 - Eredità giacente: curatore (art. 528 c.c.)
 - Erede condizionale: amministratore (art. 642 c.c.)

 *Continuità della procedura anche nel post mortem*

→ La domanda d'apertura

Chi può presentare domanda?

Debitore sovraindebitato

- Art. 268, co. 1, CCII
- Anche in stato di crisi (non solo insolvenza conclamata)
-  Assistito dall'OCC

Novità! Anche il creditore può presentare domanda

 Ma solo se esiste insolvenza manifesta (inadempimento o segni esteriori)

  Pubblico ministero non più legittimato (modifica D.Lgs. 83/2022)

→ La domanda d'apertura

Come si presenta la domanda (debitori)

Art. 269 CCII

- Deposito personale del ricorso
-  Obbligatoria la relazione OCC:
 - Completezza e attendibilità documentazione
 - Situazione economico-finanziaria
 - Cause dell'indebitamento
 - Diligenza del debitore
-  Documentazione → varia secondo la tipologia soggettiva (consumatore, imprenditore agricolo, ecc.)

→ La domanda d'apertura

Documenti integrativi

Art. 42 CCII (via art. 270, co. 5)

La cancelleria può acquisire da:

-  Agenzia Entrate → redditi, imposte, atti registrati
-  INPS → contributi
-  Registro Imprese → bilanci, visure, atti straordinari

Valutazione utile anche a verificare i limiti dimensionali ex art. 2, lett. d) CCII

Superamento = domanda inammissibile

→ La domanda d'apertura

Domanda del creditore

Art. 268, co. 2 CCII

-  Deve provare il credito (anche senza titolo esecutivo)
-  Deve provare lo stato di insolvenza
-  Ricorso deve rispettare art. 40, co. 2 CCII (procedimento unitario)
-  Procedura concorsuale prevale su esecuzioni individuali

Il tribunale può:

- Acquisire d'ufficio documentazione
- Disporre mezzi istruttori

→ La domanda d'apertura

Notifiche e contraddittorio

 Notifica a cura dell'ufficio:

- Via PEC da Registro Imprese o INI-PEC
 - Se fallisce: ↪ inserimento in portale servizi telematici (3 giorni)
 - Se ancora impossibile: ↪ notifica a mano o casa comunale
-  Convocazione udienza: entro 45 giorni (art. 41, co. 1 CCII)
-  Tutto regolato dalle norme del procedimento unitario (Titolo III, sez. II e III)

REQUISITI OSTATIVI

🚫 **Due limiti alla domanda del creditore**

📌 **Due limiti fondamentali:**

1 Verifica d'ufficio da parte del **tribunale**

2 Eccezione **proposta dal debitore**, con documentazione a supporto

👤 ⚖️ Il tribunale procede sempre all'esame del primo limite

📄 Il secondo richiede un'iniziativa esplicita e motivata del debitore

🛡️ *Il sistema bilancia poteri d'impulso e garanzie difensive*

REQUISITI OSTATIVI

  **Il primo requisito ostativo**

 **Accertamento obbligatorio del tribunale**

• Il tribunale **non può aprire** la liquidazione se manca uno dei presupposti oggettivi:

- Stato di insolvenza
- Inappartenenza alle categorie soggette a liquidazione giudiziale o coatta
- Superamento dei limiti dimensionali (art. 2, lett. d) CCII)

 Se accertati, ➔ inammissibilità e trasmissione al P.M.

 *Accertamento tecnico-fattuale su base documentale e istruttoria*

REQUISITI OSTATIVI

 Il secondo requisito ostativo

 **Eccezione del debitore**

• Il debitore può bloccare la procedura **provando la propria meritevolezza**

 Deve documentare:

- La propria condotta diligente
- L'assenza di dolo o colpa grave
- Eventuali precedenti procedure con esdebitazione già ottenuta

 Il debitore ha l'onere di fornire documentazione **completa e credibile**

 *La veridicità e tempestività dell'eccezione sono cruciali per l'esito della procedura*

CONSECUZIONE TRA PROCEDURE

Il concorso di procedure: cosa significa?

 Artt. 270, co. 1 e 271 CCII

- Regolano i casi in cui vi siano **più domande** pendenti sullo stesso debitore
- Possono essere:
 -  In reciproca esclusione (es. concordato vs liquidazione)
 -  Compatibili ma da trattare unitariamente
-  Si applica il principio di:
 - **Trattazione unitaria** (art. 7, co. 1 CCII)
 - **Esame prioritario** degli strumenti di regolazione della crisi (art. 7, co. 2 CCII)

CONSECUZIONE TRA PROCEDURE

Cosa deve valutare il giudice?

  Obbligo di verificare:

-  Non manifesta inammissibilità
 -  Idoneità del piano a raggiungere gli obiettivi
 -  Convenienza per i creditori
 -  Assenza di pregiudizio (in caso di continuità)
-  Se c'è una proposta, il giudice deve consentire:
- Voto consapevole (concordato)
 - Osservazioni motivate (art. 70, co. 7 CCII)

CONSECUZIONE TRA PROCEDURE

 Quando prevale la liquidazione controllata?

 Art. 270, co. 1 CCII

La liquidazione controllata si apre **solo se**:

-  Nessuna domanda alternativa pendente
-  È già stato definito l'esito negativo delle altre domande

Esempi di definizione negativa:

-  Inammissibilità
 -  Inadeguatezza del piano
 -  Voto negativo dei creditori
 -  Opposizioni accolte
-  *Serve una previa “esaurita valutazione” delle altre soluzioni*

CONSECUZIONE TRA PROCEDURE

 **Domanda dei creditori e termine per il debitore**

 **Art. 271 CCII**

• Se la domanda è proposta dai creditori:

- Il debitore può chiedere un termine per proporre un'alternativa (entro la prima udienza)
-  Max 60 gg + proroga (60 gg)

 In attesa: non si apre la liquidazione

 Possibile concessione di misure protettive (art. 70, co. 4 e 78, co. 2 lett. d)

 Il termine va sempre concesso se chiesto tempestivamente

CONSECUZIONE TRA PROCEDURE

Competenza e conflitto tra tribunali

Art. 30 CCII

 Regola della prevenzione: vale l'**ordine cronologico**

- Si guarda alla prima pronuncia (pubblicazione o decreto di apertura)
- Non rileva quale tipo di procedura (liquidazione o regolazione)

 Il secondo tribunale:

- Trasmette gli atti
- Oppure solleva d'ufficio il **regolamento di competenza**

 *Razionalizzazione ispirata all'art. 9-ter l. fall.*

LE MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE

Fonti della disciplina: una combinazione normativa

Fonti rilevanti:

- Art. 270, co. 5, CCII  rinvio alla **sezione III** del Titolo III (artt. 54–55)
- Art. 271, co. 2, CCII  misura protettiva su domanda del debitore

Quadro integrato dopo il D.Lgs. 136/2024

 Le norme vanno lette in **coordinamento sistematico**, tra rinvii e funzioni

  Il giudice può adottare:

- Misure **cautelari** 
- Misure **protettive**  (*solo in presenza di domande concorrenti*)

LE MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE

Le misure cautelari: contenuti e finalità

 Definite all'art. 54, co. 1, CCII

- Provvedimenti funzionali ad assicurare l'attuazione della sentenza
- Possono incidere sul patrimonio anche se il debitore **non è imprenditore**

 Richiesta su istanza di parte ( ♂ debitore o  creditore)

 Nessun vincolo pubblicitario

 Nessun termine di decadenza

 Servono a prevenire dispersioni o pregiudizi sul patrimonio del debitore

LE MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE

 **Le misure protettive: quando sono ammissibili?**

 Art. 2, lett. p) CCII + Art. 54, co. 2 CCII

 Servono a favorire le trattative con i creditori

 Non ammissibili se c'è solo domanda di liquidazione

 Si collocano nella fase **preparatoria** e **negoziale**

 La loro funzione è evitare azioni che compromettano la possibile regolazione concordata della crisi

 Devono essere:

- Proporzionate
- Argomentate
- Funzionali alla riuscita delle trattative

LE MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE

 **Quando sono concesse le misure protettive?**

 Solo se:

1. Il debitore chiede **termine ex art. 271, co. 1, CCII**

2. Intende presentare:

1. Concordato minore 

2. Ristrutturazione dei debiti del consumatore 

 Il giudice, su istanza, può concedere:

•  Misure ex art. 70, co. 4 CCII

•  Misure ex art. 78, co. 2, lett. d) CCII

 Non previste d'ufficio – è sempre necessaria l'istanza del debitore

LE MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE

Effetti successivi alla sentenza di apertura

 Con l'apertura della liquidazione:

-  Vietate azioni esecutive e cautelari individuali (art. 150 CCII via art. 270, co. 5 CCII)

 Si instaura un meccanismo di:

- **Esecuzione collettiva**
- **Tutela unitaria del patrimonio**

 Finalità:

- Evitare disparità tra creditori
- Assicurare il rispetto del concorso

LA SENTENZA D'APERTURA E I SUOI EFFETTI

La sentenza di apertura

 È l'atto con cui il tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, **dispone l'apertura della procedura** di liquidazione controllata

 Art. 270, comma 2, CCII

 Emessa in composizione **collegiale**

 Segna il passaggio da una fase istruttoria a una fase esecutivo-liquidatoria

LA SENTENZA D'APERTURA E I SUOI EFFETTI

Cosa contiene la sentenza?

 Contenuti principali (art. 270, co. 2, CCII):

a) Nomina del giudice delegato 

b) Nomina del liquidatore  

c) Ordine di deposito bilanci , scritture , elenco creditori 

d) Termine (max 90gg) per domande di ammissione al passivo 

e) Ordine di consegna dei beni 

f) Ordine di pubblicità nel registro imprese/sito 

g) Ordine di trascrizione per immobili o beni registrati  

h) (eventuale) Autorizzazione all'esercizio provvisorio 

LA SENTENZA D'APERTURA E I SUOI EFFETTI

Gli effetti patrimoniali della sentenza

 Il debitore perde la disponibilità del patrimonio 

 Il liquidatore subentra nella gestione ex art. 275, co. 2, CCII

 Gli atti compiuti dal debitore dopo la sentenza sono inefficaci 

 Non fanno parte del patrimonio: crediti impignorabili, beni alimentari, ecc. (art. 268, co. 4)

LA SENTENZA D'APERTURA E I SUOI EFFETTI

Gli effetti processuali della sentenza

 Il liquidatore sta in giudizio per i rapporti patrimoniali pendenti 

 La sentenza comporta l'interruzione dei processi in corso

 Il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione di interruzione

LA SENTENZA D'APERTURA E I SUOI EFFETTI

 **Concorso e blocco delle azioni individuali**

 Art. 150 e 151 CCII → applicabili per rinvio

 Blocco automatico di ogni azione esecutiva o cautelare

 Tutti i crediti devono essere accertati nello stato passivo

 Il liquidatore può scegliere se subentrare in esecuzioni pendenti (art. 216, co. 10 CCII)

LA SENTENZA D'APERTURA E I SUOI EFFETTI

IL CASO DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI

 **Il socio illimitatamente responsabile nella sentenza di apertura**

 Rilevano solo:

- i soci delle **S.n.c.**
- i soci **accomandatari** di **S.a.s.** e **S.a.p.a.**

 **Esclusi:**

- soci di società semplici
- soci di società di capitali (anche se si obbligano personalmente)

 Riferimento: art. 256, co. 2, CCII + art. 270, co. 2